



COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
DEL COMUNE DI PANDINO



INDICE

ART. 1	OGGETTO E FINALITA'
ART. 2	TIPOLOGIE ED ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ART. 3	MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 4	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 5	ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE
ART. 6	USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 7	GESTIONE ART. 3 lett. a)
ART. 8	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE ART. 3 lett. b)
ART. 9	NORME GENERALI SULLA VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 10	REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 11	SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 12	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 13	ORARI E TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 14	RESPONSABILITA' DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 lett. a) e b)
ART. 15	CONTABILITA' E RENDICONTO
ART. 16	GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 17	CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 18	RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
ART. 19	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
ART. 20	RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
ART. 21	SOSPENSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
ART. 22	REVOCA E RISOLUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
ART. 23	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
ART. 24	REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI
ART. 25	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE
ART. 26	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT
ART. 27	CONTROLLI
ART. 28	ATTREZZATURE E BENI MOBILI
ART. 29	PUBBLICITA' COMMERCIALE
ART. 30	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 31	DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi (impianti scolastici), secondo quanto disposto dall'art. 90 e più particolarmente dai commi 24-25-26, della Legge 27.12.2002, n. 289 e dalla Legge della Regione Lombardia n. 27/2006.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi (impianti scolastici) e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, valorizzandone le funzioni sociali ed aggregative;

b) dare una piena attuazione del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi.

4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14.12.2006, nonché definirne le modalità di utilizzo.

Art. 2 – TIPOLOGIE ED ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:

a) impianti aventi rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili;

b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

c) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curricolari della scuola di appartenenza, utilizzabili limitatamente nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune di Pandino potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

a) nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lett. b) della L. R. 27/2006, mediante affidamento in concessione, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 27/2006, mediante definizione di convenzioni:

b1) individuando, anche ai fini dell'affidamento diretto, l'ente affidatario in via preferenziale tra associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite, in conformità all'art. 5, comma 2, della L.R. 27/2006;

b2) individuando quale soggetto gestore, mediante affidamento diretto, il soggetto utilizzatore degli impianti stessi, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, in conformità all'art. 5, comma 3 della L.R. 27/2006.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il presente regolamento ha, altresì, lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:

- campo sportivo di Via Bovis e relative pertinenze;
- palestra Scuola Secondaria di Primo Grado, sita in Via Bovis;
- palestra annessa alla Scuola Primaria, sita in Via Circonvallazione b;
- stadio comunale, sito in Via Stadio;

al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE

1. L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

ART. 6 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società, Associazioni, Gruppi sportivi, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacoli ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

Art. 7 – GESTIONE ART. 3 lett. a)

1. Nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del presente Regolamento, l'individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione delle seguenti condizioni quali:

- a) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) il radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;
- c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dal Comune, proprietario dell'impianto;

- e) la qualificazione professionale e l'esperienza degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione sportiva;
- f) il numero di tesserati under 18 o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, donne, diversamente abili ed anziani;
- h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- i) la qualità e le modalità organizzative di eventi, competizioni e incontri, di particolare rilievo sportivo e di richiamo turistico;
- l) le eventuali miglorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

2. Le procedure per la scelta dell'ente affidatario verranno svolte con criteri che verranno indicati nel bando di gara.

3. Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3, lett. a) è consentito l'affidamento a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155 del 24.3.03, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE ART. 3 lettera b)

1. Nella fattispecie di cui all'art. 3, lett. b) del presente regolamento, la gestione sarà regolata da apposita Convenzione recante i criteri di uso e gli obblighi assunti dalle parti, effettuate le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo ed economico.

2. Ai fini dell'affidamento diretto, previo avviso pubblico, dovrà essere effettuata verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

3. Si terrà conto in particolare ai fini dell'affidamento diretto dell'esperienza specifica maturata nella gestione o utilizzo di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento.

4. La durata della concessione è di norma quinquennale e rinnovabile con atto motivato per pari durata, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

5. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

6. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di miglorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

7. Le concessioni in gestione possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito, o con onerosità di canone. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici secondo le valutazioni del competente organo deliberante a seguito delle richieste esplicitate dal concessionario in relazione anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.

8. Il Comune si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

9. Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, quest'ultima da stabilirsi in sede di affidamento. Sono a carico del gestore tutte le spese relative, comprese le utenze. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno meglio definiti in atti convenzionali.

10. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici con sede nel Comune di Pandino che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica con richiesta scritta entro il 30/09 di ogni anno.

11. Al gestore spetta, altresì:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

12. L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo e molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore.

13. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti saranno stabilite dal Comune con apposita deliberazione di Giunta comunale su proposta del gestore. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

ART. 9 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)

1. Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

4. Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

5. Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

**ART. 10 - REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.
2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

**ART. 11 - SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI
PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

**ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. Il funzionamento degli impianti sportivi viene stabilito dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

**ART. 13- ORARI E TARIFFE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei Gestori con obbligo di approvazione all'Amministrazione Comunale.
2. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al puntuale rispetto delle condizioni del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità, previo accordo con il gestore e per periodi limitati.

**ART. 14- RESPONSABILITA' DEI GESTORI
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI NELLE FORME DI CUI ART. 3 COMMA 1 LETT. a) e b)**

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La

responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

3. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

5. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

ART. 15 – CONTABILITA' E RENDICONTO

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto, al competente ufficio comunale.

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso.

ART. 16 – GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 4 possono essere gestite direttamente dal Comune tramite l'Ufficio comunale competente.

2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare, manifestazioni, così per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

3. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

5. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

6. Le società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, soggetti privati che intendono usufruire degli impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il 31 maggio di ogni anno. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro il 01 settembre di ogni anno.

7. Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:

- a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) società o gruppi sportivi;
- c) numero di iscritti;
- d) continuità dell'attività sportiva;
- e) comportamento tenuto dalla società sportiva e/o associazione sportiva;
- f) regolarità nel pagamento delle tariffe stabilite;
- g) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Sulla base delle richieste approvate dall'Amministrazione, verrà redatto il calendario della stagione sportiva che va dal 1 settembre al 30 giugno.

ART. 17 – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;

2. L'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;

3. Per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;

4. In relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con calzature idonee, non lesive del fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio comunale competente;

5. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, mentre la custodia degli immobili e le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori. Il Comune provvede altresì alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata alla capacità dell'impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

6. Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività;

7. Qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la pregiudicazione di ulteriori concessioni;

8. Ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
2. Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.
3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.
4. Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

ART. 19 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Il pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, in base alle tariffe orarie, approvate ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale, dovrà avvenire in due soluzioni, secondo la seguente tempistica:

- Entro il 31 dicembre, quanto dovuto per l'utilizzo delle strutture da settembre a dicembre,
- Entro il 30 giugno quanto dovuto per l'utilizzo delle strutture da gennaio a giugno.

Ogni utilizzo non compreso nel calendario, dovrà essere pagato all'Ente entro 30 giorni dall'utilizzo o comunque entro la scadenza fissata nella convenzione.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune e saranno calcolate in base all'orario prestabilito col calendario annuale.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. Il mancato versamento nei tempi stabiliti di dette somme pregiudica la possibilità d'uso delle strutture da parte del concessionario insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte.

ART. 20 – RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo non inferiore ad una settimana) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

ART. 21 - SOSPENSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto, né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 22 - REVOCA E RISOLUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

ART. 23 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 24 - REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. La revoca dell'accesso agli impianti sportivi sia per quelli dati in gestione, sia per quelli gestiti direttamente dal Comune, viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

ART. 25 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Pandino, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;

- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

2. Tutti gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri.

3. Le stesse Società che gestiscono gli impianti, nel caso in cui ricevessero da parte di terzi, richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe dell'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Pandino.

2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

3. Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

- 1) attività svolta, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
- 2) radicamento nel territorio comunale;
- 3) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- 4) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e per bambini;
- 5) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori ed allenatori;
- 6) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- 7) realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- 8) utilizzo impianti sportivi comunali.

ART. 27 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso gli Uffici comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

2. I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

3. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

ART. 28 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI

1. E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

ART. 29 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti entro la durata della scadenza della concessione, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i Gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.
2. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

ART. 30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi.
2. In prossimità di tali scadenze, si procederà alla scelta del nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio:
 - Art. 8 TUEL: valorizzazione delle libere forme associative con particolare riferimento a quelle sportive;
 - Art. 3 TUEL: Comuni titolari di funzioni proprie e di quelle conferite da Stato e Regioni secondo il principio di sussidiarietà volte grazie all'ausilio delle formazioni sociali (SSD e ASD);
 - Art. 60 DPR 616/77: sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive;
 - Art. 90 L. 289/2002: disciplina delle forme di utilizzo e gestione Impianti sportivi;
 - L.R. Lombardia n. 277/2006;
 - Art. 7 L. 186/2004;

- D. Lgs. n. 163/2006;
- D. Lgs. n. 81/2008

3. Nella fattispecie di discordanza tra il presente regolamento e le fonti di legge gerarchicamente superiori, saranno applicabili queste ultime, nelle more del recepimento delle stesse a modifica del presente Regolamento comunale.